

STATUTO

Nome e sede

Art. 1

La «Comunità di lavoro interreligiosa in Svizzera IRAS COTIS» (di seguito denominata associazione) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede a Basilea.

Scopi e obiettivi dell'associazione

Art. 2

L'associazione opera a livello federale con lo scopo di favorire lo scambio, il dialogo e la collaborazione tra persone di fede e cultura diverse, eliminare paure e pregiudizi e contribuire alla coesione sociale in Svizzera.

Il perseguimento di questi obiettivi viene raggiunto attraverso progetti interreligiosi nell'ambito della formazione, dell'incontro e della rete sociale.

Membri, benefattori

Art. 3

1. Ogni organizzazione o istituzione con sede e attività in Svizzera che persegue scopi religiosi, spirituali o culturali può diventare membro attivo con diritto di voto, a condizione che venga rispettato il dialogo interreligioso nonché lo Stato di diritto democratico. La decisione di adesione o esclusione viene presa dall'assemblea generale (di seguito denominata AG) su richiesta del comitato esecutivo.
2. I membri passivi senza diritto di voto sono persone fisiche che si adoperano per il dialogo interreligioso.
3. Le persone che contribuiscono in maniera particolare al sostegno dell'associazione possono essere elette membri onorari su proposta del comitato attraverso l'AG.
4. I soci di sostegno sono membri attivi che si impegnano a versare all'associazione, oltre alla quota ordinaria, un contributo annuo fisso sotto forma di libera donazione. Il contributo versato dai soci di sostegno equivale ad un multiplo della quota annua ordinaria. L'assemblea generale può stabilire la quota minima da versare. Il titolo di socio di sostegno non conferisce alcun diritto speciale. Di norma i soci di sostegno non hanno diritto ad una rappresentanza fissa all'interno del comitato.

5. Sono benefattori senza diritto di voto le organizzazioni e le persone fisiche che sostengono la comunità di lavoro tramite donazioni pari almeno alla quota minima versata dai membri attivi.

Perdita della qualità di socio

Art. 4

La qualità di socio si perde

- a) per le persone giuridiche a seguito del loro recesso, dell'espulsione o dello scioglimento dell'attività;
- b) per le persone fisiche a seguito del loro recesso, dell'espulsione o in caso di decesso.

Recesso ed espulsione

Art. 5

Il recesso dall'associazione ha effetto a fine anno e avviene tramite dichiarazione scritta. La domanda di recesso deve pervenire al comitato almeno otto settimane prima dell'assemblea dei membri. La quota minima per l'anno in corso deve tuttavia essere versata.

Un membro può essere espulso dal comitato in qualsiasi momento secondo le procedure stabilite dal Regolamento dell'associazione qualora venisse infranto il presente statuto o si avesse agito contro gli interessi e gli scopi prefissati dall'associazione.

Un membro può essere espulso dal comitato in caso di mancato pagamento - e malgrado il dovuto richiamo - della quota minima.

Organi dell'associazione

Art. 6

Gli organi dell'associazione sono

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato esecutivo
- c) l'organo di revisione

Assemblea generale

Art. 7

1. L'assemblea generale (AG) si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno e viene convocata dal comitato esecutivo con comunicazione scritta dell'ordine del giorno due mesi prima della data prevista. Le proposte da sottoporre all'AG devono pervenire al comitato esecutivo in forma scritta al più tardi un mese prima della seduta e vanno comunicate ai membri almeno 10 giorni prima della data prevista.
2. Le proposte per l'elezione del comitato esecutivo e della presidenza devono pervenire al comitato in forma scritta con i dati personali del candidato/ della candi-

data almeno un mese prima dell'AG. Inoltre il comitato esecutivo può proporre all'AG le proprie candidate e i propri candidati.

3. Un'AG straordinaria può essere richiesta dal comitato esecutivo o da un quinto dei membri attivi e deve essere convocata almeno due mesi prima della data prevista.
4. Ogni membro attivo e socio di sostegno ha diritto a due delegati all'interno dell'assemblea generale. Ogni delegato/a dispone di un singolo voto.
5. I membri passivi, i membri onorari e i benefattori non hanno diritto di voto.
6. Ogni AG convocata e conforme alle norme statutarie può deliberare validamente. Le elezioni e le votazioni si svolgono generalmente per alzata di mano, oppure, se richiesto del comitato esecutivo o della maggioranza dei soci, per scrutinio segreto. Durante le votazioni, in un primo scrutinio si considera la maggioranza assoluta, mentre in un secondo scrutinio vale la maggioranza relativa dei voti espressi. Di norma vale la maggioranza relativa. Ogni membro attivo dispone di due voti.

Art. 8

Competenze dell'AG:

- a) approvazione del verbale della precedente assemblea dei membri;
- b) approvazione del rapporto annuale del comitato;
- c) approvazione del resoconto dell'organo di revisione, approvazione dei conti annuali e lo scarico del comitato;
- d) nomina del/la presidente, del comitato esecutivo e dell'organo di revisione;
- e) accettazione di nuovi membri
- f) definire le quote a carico dei membri;
- g) approvazione del budget annuale;
- h) prendere conoscenza del programma di attività;
- i) deliberazione su altre decisioni proposte dai membri o dal comitato;
- j) modifica degli statuti;
- k) deliberazione sullo scioglimento dell'associazione.

Comitato esecutivo

Art. 9

1. Il comitato esecutivo è composto dal/la presidente, un/a vicepresidente e da al massimo altri 16 membri eletti dall'AG per una carica della durata di quattro anni. I membri e la presidenza del comitato possono essere rieletti tre volte. Indipendentemente dal/la presidente, all'interno del comitato esecutivo non possono esserci più di 5 membri appartenenti alla stessa religione.
2. I membri del comitato esecutivo rappresentano nel limite del possibile le diverse tradizioni appartenenti alle varie religioni che costituiscono l'associazione.
3. I membri del comitato sono disposti ad adoperarsi per la libertà religiosa, per la convivenza fra le varie comunità religiose e tra i loro membri come pure per la loro integrazione all'interno della società svizzera. Inoltre, conoscono e comprendono le condizioni sociali in Svizzera ed hanno una padronanza attiva della lingua

tedesca o francese e se possibile dispongono di una conoscenza passiva di altre lingue.

4. Il comitato esecutivo stabilisce il programma di lavoro e il bilancio, rende operative le decisioni prese dall'AG, convoca se necessario i membri del consiglio consultivo e rappresenta l'associazione verso terzi. Inoltre ha la facoltà di formare al suo interno una commissione per il disbrigo degli affari correnti - e se necessario nominare un consiglio consultivo - come pure gruppi di lavoro ad hoc per questioni specifiche. Il comitato esecutivo presenta all'AG il rapporto annuale e lo stato dei conti relativi al suo lavoro.

Art. 10

1. Il comitato esecutivo si costituisce in maniera autonoma, con riserva della nomina del/la presidente. L'associazione è impegnata legalmente con la firma congiunta del/la presidente, del/la vicepresidente e del direttore / della direttrice.
2. Il comitato esecutivo si riunisce minimo tre o quattro volte all'anno. Il comitato delibera validamente qualora siano presenti almeno metà dei suoi membri. In caso contrario, le decisioni vanno prese tramite circolare. La rappresentanza all'interno del comitato esecutivo non è permessa.

Direzione

Art. 11

Il comitato ha la facoltà di nominare un direttore / una direttrice nell'ambito delle proprie competenze menzionate all'art. 9 cpv. 4. Il direttore / la direttrice disbriga gli affari correnti dell'associazione in conformità dei regolamenti adottati dal comitato esecutivo.

Indennizzi

Art.12

1. L'attività dei membri del comitato esecutivo non viene retribuita. Gli indennizzi sono stabiliti dal Regolamento finanziario.
2. Il direttore / la direttrice dell'associazione viene adeguatamente indennizzato/a. Il comitato esecutivo adotta le disposizioni necessarie a tale proposito. Gli indennizzi sono stabiliti dal Regolamento finanziario.
3. In caso di ingenti spese i membri del gruppo di lavoro possono ottenere un indennizzo. Il compenso per le prestazioni fornite da specialisti esterni è rappresentato da un onorario. Il comitato esecutivo adotta le relative disposizioni riguardanti indennizzi e onorari.

Consiglio consultivo

Art. 13

Questo termine indica un «Pool di esperti». Ne fanno parte gli esperti chiamati in caso di bisogno e in grado di sostenere gli interessi dell'associazione attraverso le loro conoscenze.

Finanziamenti e responsabilità

Art. 14

1. Per perseguire il proprio scopo l'associazione dispone dei seguenti mezzi:
 - a) quota minima;
 - b) ricavo ottenuto dalle proprie attività;
 - c) sovvenzioni;
 - d) ricavo ottenuto da prestazioni;
 - e) donazioni e devoluzioni di ogni genere.
2. La quota annua per ogni membro attivo equivale a Fr. 200.-. Su proposta del comitato esecutivo, l'AG può aumentare la quota annua fino a massimo Fr. 300.-.
3. La quota annua per i membri passivi equivale a 60.-. Su proposta del comitato esecutivo, l'AG può aumentare la quota annua fino a massimo Fr. 100.-.
4. L'associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio sociale.

Modifica degli statuti e scioglimento dell'associazione

Art. 15

Le modifiche degli statuti sono decise dall'AG e devono essere approvate con una maggioranza di due terzi dei soci votanti.

Art. 16

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta all'AG la presenza di almeno un terzo dei membri e deve essere approvato con una maggioranza di due terzi dei soci votanti.

In caso di scioglimento il comitato decide come devolvere l'eventuale patrimonio sociale, rispettando le prescrizioni dell'amministrazione fiscale del Canton Basile Città. Quest'ultima non prevede la restituzione delle donazioni ai rispettivi benefattori. L'eventuale profitto di liquidazione sarà devoluto a scopo di pubblica utilità.

Qualora il patrimonio sociale dovesse raggiungere i 50'000.-, dovrà essere istituita una fondazione, la quale sarà tenuta a devolvere l'intera somma nell'arco di 5 anni a favore di progetti interreligiosi.

Entrata in vigore

Art. 17

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea costitutiva del 22 aprile 1992 e modificato durante l'assemblea generale del 13 novembre 1994, 19 novembre 1995, 19 novembre 2000, 20 febbraio 2005 e 21 maggio 2017.

Fa testo la versione tedesca del presente statuto.

Basilea / Zurigo, 21 maggio 2017